

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2018, n. 6-8044

Approvazione dello schema dell'Atto integrativo all'Accordo tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi per la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, di cui alla D.G.R. 6 giugno 2016, n. 39-3439.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Premesso che:

- con DGR n. 39-3439 del 6 giugno 2016, la Regione Piemonte ha approvato lo schema di “*Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario*”, per il triennio 2016-2018, atto stipulato in data 5 ottobre 2016 (Repertorio Atti n. 347/016 del 11 novembre 2016);
- il suddetto Accordo, in particolare, prevede che:
 - la Regione, per la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, di seguito “Osservatorio”, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, provveda a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione (art. 4);
 - la Regione e ciascun Ateneo siano rappresentati nel “*Comitato di Coordinamento*”, istituito con le funzioni di predisporre il Piano delle attività dell'Osservatorio stesso, valutare e monitorare la qualità delle azioni e delle proposte, le performance dei programmi, organizzare il flusso delle informazioni e della documentazione, nonché proporre ai sottoscrittori dell'Accordo suddetto eventuali integrazioni e/o modifiche, compresa l'eventuale proposta di revisione degli oneri finanziari dell'Accordo stesso (art. 5);
 - l'entità massima delle risorse necessarie per lo svolgimento delle suddette attività, con riferimento a ciascuna annualità, sia complessivamente pari a euro 250.000,00, ripartita tra Regione e Atenei come di seguito riportato (art. 6):
 - Regione Piemonte euro 128.000,00;
 - Università degli Studi di Torino euro 50.000,00;
 - Politecnico di Torino euro 40.000,00;
 - Università degli Studi del Piemonte Orientale euro 30.000,00;
 - Università di Scienze Gastronomiche euro 2.000,00,
 - ai sensi dell'art. 9, l'Accordo si concluda il 31 dicembre 2018 e che possa cessare anche prima della sua scadenza naturale nel caso in cui venga modificato l'art. 6 dell'Accordo stesso in ordine agli Oneri Finanziari, o laddove le Parti, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento, intendano modificare la gestione dell'Osservatorio;
 - l'imposta di bollo sia dovuta sin dall'origine e sia a carico della Regione Piemonte (art. 13).

Premesso, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 30-4397 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il *Piano delle attività* dell'Osservatorio per il biennio 2016-2017 ed è stato individuato il Consorzio COREP Torino quale soggetto per la gestione delle attività suddette, in sanatoria per l'annualità 2016, demandando alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale l'espletamento della procedura di affidamento delle attività di cui al predetto Piano, previa valutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di procedere all'affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing* ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016, in favore del Consorzio suddetto;
- l'art. 4 della legge regionale 29/1999, come da ultimo modificato dall'art. 74, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, ha attribuito all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, I.R.E.S. Piemonte, la gestione dell'Osservatorio regionale per l'Università e diritto allo studio universitario;

- la D.G.R. n. 91-6283 del 22 dicembre 2017 di ridefinizione degli oneri finanziari per l'attuazione dell'Accordo tra la Regione Piemonte e gli Atenei piemontesi per la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, ha previsto un aumento del costo annuale di attuazione dell'Accordo stesso pari a euro 55.000,00, ridefinendo la ripartizione dei costi annuali tra i firmatari dell'Accordo, come di seguito riportati:

- Regione Piemonte euro 163.200,00;
- Università degli Studi di Torino euro 61.000,00;
- Politecnico di Torino euro 48.800,00;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale euro 30.000,00;
- Università di Scienze Gastronomiche euro 2.000,00,

per un costo annuale complessivo pari a euro 305.000,00.

Preso atto che:

- nel corso della riunione del 23 novembre 2017, il *Comitato di Coordinamento* di cui all'articolo 5 del suddetto Accordo ha rilevato la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 9 in ordine alla cessazione anticipata dell'Accordo stesso;

- in particolare, è aumentata l'entità massima delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio (art. 6) e si prevede, tra l'altro, di modificare la gestione dell'Osservatorio mediante il trasferimento all'Istituto I.R.E.S. Piemonte - dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario (art. 9);

- nel corso della citata riunione del 23 novembre 2017, il *Comitato di Coordinamento* ha individuato lo scambio epistolare, quale procedura per la cessazione anticipata del suddetto Accordo, a far data dal 31 dicembre 2017.

Dato atto della nota prot. 29936/A1907A del 27 dicembre 2017, con la quale il Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale ha chiesto agli Atenei di esprimersi in merito alla cessazione anticipata dell'Accordo per la valorizzazione e la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione:

- l'Università degli Studi di Torino (prot. 20607 del 17 gennaio 2018), il Politecnico di Torino (prot. 2534/2.1.3 del 14 febbraio 2018) e l'Università di Scienze Gastronomiche (prot. 9/2018 del 16 gennaio 2018) hanno espresso parere favorevole alla conclusione anticipata del citato Accordo;

- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (prot. 1528 del 18 gennaio 2018) ha comunicato l'inesistenza di impedimenti alla conclusione anticipata del suddetto Accordo.

Preso atto che nella riunione del 17 Gennaio 2018, per le finalità di cui all'art. 10 dell'Accordo, il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte si è espresso favorevolmente in ordine alle proposte di modifica degli articoli 6 (con riferimento agli oneri finanziari come ridefiniti da D.G.R. 91-6283 del 22 dicembre 2017) e 9 (con riferimento alla cessazione anticipata dell'accordo al 31 dicembre 2017) del suddetto Accordo.

Richiamato, l'art. 1, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che non prevede l'imposizione dell'imposta di bollo a carico della Regione.

Dato atto che l'art. 13 dell'Accordo prevede all'ultimo comma che "L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico della Regione Piemonte".

Ritenuto opportuno approvare, in sanatoria, lo schema dell'Atto integrativo di modifica degli articoli 6, 9 e 13 dell'Accordo, sottoscritto in data 5 ottobre 2016, tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche "per la valorizzazione e per la gestione delle attività per il triennio 2016-2018 dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di:

- ridefinire le quote di partecipazione agli oneri annuali (di cui alla D.G.R. 91-6283 del 22 dicembre 2017), come di seguito riportate:

- Regione Piemonte euro 163.200,00;
- Università degli Studi di Torino euro 61.000,00;
- Politecnico di Torino euro 48.800,00;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale euro 30.000,00;
- Università di Scienze Gastronomiche euro 2.000,00,

per un costo annuale complessivo pari a euro 305.000,00,

- anticipare il termine di scadenza dell'Accordo al 31 dicembre 2017;

- eliminare l'ultimo comma dell'art. 13 in ordine alla imposizione dell'imposta di bollo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto trova copertura con le risorse di cui alla D.G.R. n. 39-3439 del 6 giugno 2016 (DD di impegno n. 844 del 29 dicembre 2016) e alla D.G.R. 91-6283 del 22 dicembre 2017 (DD n. 403 del 22/8/2017 e DD n. 705 del 27 dicembre 2017).

Visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011";

vista la L.R. 29 giugno 2018, n. 7 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

vista la D.G.R. n. 34 - 7257 del 20 luglio 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in sanatoria, lo schema dell'Atto integrativo di modifica degli articoli 6, 9 e 13 dell'Accordo, sottoscritto in data 5 ottobre 2016, (DGR 6 giugno 2016, n. 39-3439) tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche "per la valorizzazione e per la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di:

- ridefinire le quote di partecipazione agli oneri annuali (così come riportati dalla D.G.R. 91-6283 del 22 dicembre 2017), come di seguito riportate:

- Regione Piemonte euro 163.200,00;
- Università degli Studi di Torino euro 61.000,00;
- Politecnico di Torino euro 48.800,00;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale euro 30.000,00;

- Università di Scienze Gastronomiche euro 2.000,00, per un costo annuale complessivo pari a euro 305.000,00,
- di stabilire il termine di scadenza dell'Accordo al 31 dicembre 2017;
- di eliminare la disposizione in ordine all'imposizione dell'imposta di bollo di cui all'art. 13;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto trova copertura con le risorse di cui alla D.G.R. n. 39-3439 del 6 giugno 2016 (DD di impegno n. 844 del 29 dicembre 2016) e alla D.G.R. 91-6283 del 22 dicembre 2017 (DD n. 403 del 22/8/2017 e DD n. 705 del 27 dicembre 2017).
- di dare mandato al Presidente della Regione o suo delegato, autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione, per la stipula del suddetto Atto integrativo di modifica ;
- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d), del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Schema di Atto integrativo di modifica degli articoli 6, 9 e 13 dell'Accordo, sottoscritto in data 5 ottobre 2016, tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- la Legge regionale n. 29/1999, ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, di seguito "Osservatorio", con le finalità di acquisire informazioni e documentazione, di raccogliere e aggiornare dati statistici, promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio e fornire supporto all'attività del Comitato Regionale di Coordinamento, costituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
- la Legge regionale n. 4/2006 che istituisce il "Sistema Regionale per la Ricerca e l'Innovazione", promuovendo, in particolare, azioni a sostegno degli investimenti in capitale umano e per la formazione dei giovani ricercatori e lo sviluppo di nuove conoscenze e nuovi saperi, al fine di costruire un sistema integrato di opportunità per chi opera nel sistema della ricerca; le "Linee Generali di Intervento" approvate, ai sensi dell'art. 4 della già citata Legge regionale n. 4/2006, con D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. n. 37-2369 del 22 luglio 2011), per il raggiungimento delle finalità della legge;
- la Legge n. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successivi decreti attuativi;
- l'Accordo quadro Regione/Miur/Atenei del 2011, ed in particolare le previsioni relative ad azioni comuni al fine di favorire il rafforzamento della programmazione regionale per le sedi e i corsi universitari di diretto interesse territoriale, individuando azioni comuni di sostegno alla competitività del sistema universitario piemontese e attuazione delle disposizioni della legge 30/2010, n. 240 con misure finalizzate sia a garantire e promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti, sia ad attuare i principi ispiratori della riforma anche in ordine alla definizione e alla valutazione degli indirizzi strategici del sistema;

PREMESSO CHE

- in coerenza con il dettato costituzionale e la legislazione nazionale vigente, la Regione Piemonte ha adottato numerosi strumenti normativi per sviluppare il Sistema regionale universitario nelle sue diverse componenti della ricerca, della didattica, dell'innovazione e del diritto allo studio universitario;
- gli Atenei piemontesi agiscono da anni nell'ottica di favorire strategie comuni ed interscambi di competenze e buone pratiche;
- l'Osservatorio, nel corso di questi anni, ha svolto attività su temi affini a quelli dell'analisi dell'efficacia delle attività universitarie, anche attraverso la valutazione di appositi indicatori, per cui la Regione Piemonte, attraverso l'Osservatorio stesso, ritiene opportuno sostenere tali processi nell'ottica di uno sviluppo complessivo del sistema universitario piemontese in stretta correlazione con gli Atenei e gli altri attori territoriali;
- la Regione, con DGR n. 39-3439 del 6 giugno 2016, ha approvato lo schema di "Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario", atto stipulato in data 5 ottobre 2016 (Repertorio Atti n. 347/016 del 11 novembre 2016), definendo, tra l'altro, l'entità massima delle risorse necessarie per l'attuazione del suddetto Accordo (art. 6) e il termine di scadenza dell'Accordo stesso (art. 9);
- con D.G.R. n. 91-6283 del 22 dicembre 2017 sono stati ridefiniti gli oneri finanziari per l'attuazione dell'Accordo suddetto, prevedendo un aumento del costo annuale di attuazione dell'Accordo stesso pari a euro 55.000,00;
- gli Atenei piemontesi, nella riunione di Comitato regionale di coordinamento del 17 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole in ordine alle proposte di modifica degli articoli 6 e 9 del predetto Accordo;
- la disciplina in materia di imposta di bollo non prevede l'imposizione di tale onere fiscale a carico della Regione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo,

tra

la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, con sede legale in Torino, piazza Castello n. 165, rappresentata dal Presidente pro tempore Sergio Chiamparino, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, piazza Castello n. 165 ed autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta regionale, delibera n. del (nel seguito "Regione"),

l'Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianmaria Ajani, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, via Verdi n. 8 ed autorizzato alla

stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del
“Università di Torino”),

(nel seguito

il Politecnico di Torino, C.F. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Guido Saracco, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del (nel seguito “Politecnico”),

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6 ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2018 (nel seguito “Università Piemonte Orientale”),

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, C.F. 91022590045, con sede legale in Fr. Pollenzo – Bra (Cn), Piazza Vittorio Emanuele n. 9, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Andrea Pieroni, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Frazione. Pollenzo – Bra, Piazza Vittorio Emanuele n. 9 ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2018 (nel seguito “Università Scienze Gastronomiche”),

Nel seguito anche tutti detti congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”; le parti accademiche anche congiuntamente dette “Atenei”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il primo capoverso dell’articolo 6 dell’Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche *“per la valorizzazione e gestione delle attività dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio universitario”* è sostituito dal seguente:

Articolo 6 (Oneri finanziari)

“La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex art. 15 della L. 241/1990, impegna le Parti a partecipare agli oneri derivanti dall’attuazione delle specifiche attività di interesse comune previste dall’Accordo stesso. Le Parti convengono altresì che tali oneri non potranno superare le seguenti soglie massime annuali:

- Regione Piemonte euro 163.200,00;
- Università degli Studi di Torino euro 61.000,00;

- Politecnico di Torino euro 48.800,00;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale euro 30.000,00;
- Università di Scienze Gastronomiche euro 2.000,00”.

Articolo 2

Il primo capoverso dell'articolo 9 dell'Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche *“per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario”* è sostituito dal seguente:

Articolo 9 (Durata dell'accordo e Recesso)

“Il presente Accordo riguarda le attività inerenti il periodo 2016 - 2017 e scade il 31 dicembre 2017.”

Articolo 3

L'ultimo capoverso dell'art. 13 dell'Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche *“per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario”* è eliminato.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
